

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TITOLO IV

COMMERCIO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

CAPO I

Disciplina del commercio della stampa quotidiana e periodica

Art. 55

(Definizione e ambito di applicazione)(1)

1. Il presente capo disciplina le modalità e le condizioni del commercio della stampa quotidiana e periodica, intendendosi come tale anche la vendita di giornali e riviste esercitata sulle aree pubbliche.

2. I soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1 sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 19/2016

Art. 56

(Punti vendita della stampa quotidiana e periodica)(1)

1. L'apertura dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta a SCIA da inoltrarsi al SUAP del Comune competente per territorio.

2. Gli operatori possono vendere presso il proprio punto vendita qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

3. Nella vendita di quotidiani e periodici gli operatori assicurano parità di trattamento,

escluse le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, nel rispetto, in particolare, delle modalità di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell' articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).

4. Le testate, oggetto della parità di trattamento di cui al comma 3, sono i prodotti a contenuto editoriale, quotidiani o periodici, con finalità d'informazione, di formazione, di divulgazione, d'intrattenimento, destinati alla pubblicazione e diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e recano stampata sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione sul mercato.

5. Le chiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e festivi, a eccezione dei giorni in cui non è prevista la pubblicazione dei quotidiani, nonché per ferie, sono regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio, mediante la predisposizione di turni programmati dalla Camera di Commercio competente, d'intesa con le organizzazioni di categoria e nel rispetto degli orari di apertura previsti dall'accordo nazionale di categoria. Il calendario dei turni è distribuito a tutte le organizzazioni interessate.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 19/2016

Art. 57

(Esenzione dall'autorizzazione)

1. Non è necessaria la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, per:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;

- d)** la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e)** la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f)** la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
- g)** la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 19/2016

Art. 58

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 59

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 60

(ABROGATO)

(8)

Note:

- 1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 13/2008
- 2 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 13/2008
- 3 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 13/2008
- 4 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 13/2008
- 5 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 13/2008
- 6 Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 4, L. R. 13/2008
- 7 Parole sostituite al comma 7 da art. 12, comma 5, L. R. 13/2008
- 8 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 61

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 13/2008
- 2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 62

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2008
- 2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 63

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

Art. 64

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016